



**UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA
LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA**

Provincia di Cuneo

C.F. 93054070045

P.I. 03817900040

Via Case Rosse, 1 - 12073 CEVA (CN)

tel 0174 705600 - fax 0174 705645

e-mail: unimontceva@vallinrete.org

PEC: unimontceva@legalmail.it

**AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO
SOCIALE PER LE ATTIVITA' DI INCLUSIONE E CONTRASTO ALLA POVERTA' -CIG 9686243C94**

DISCIPLINARE DI GARA

STAZIONE APPALTANTE:

Denominazione: Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida

Area di riferimento: Servizio Socio Assistenziale

Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Cristina Bono

Indirizzo: Loc. San Bernardino – Via Case Rosse, 1 – 12073 Ceva (CN)

Stato: Italia

Codice Fiscale: 93054070045

P. I.: 03817900040

Telefono: 0174/723869

Fax: 0174/704786

Sito web ufficiale: www.unionemontanaceva.it

E-mail: sociale.ceva@vallinrete.org

Posta elettronica certificata: sociale.ceva@legalmail.it

Codice NUTS: ITC16

INDICE

PREMESSE	3
1. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO	3
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	3
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1. DOCUMENTI DI GARA	5
2.2. CHIARIMENTI	6
2.3. COMUNICAZIONI	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
3.1. DURATA	7
3.2. OPZIONI E RINNOVI	7
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
5. REQUISITI GENERALI	10
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	10
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ	11
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	11
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	12
6.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	12
6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	13
7. AVVALIMENTO	14
8. SUBAPPALTO	15
9. GARANZIA PROVVISORIA	15
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	17
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	18
11.1. DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	18
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO	19
13. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	20
13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	20
13.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	22
13.3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267	23
13.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	23
13.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	23
14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" – OFFERTA TECNICA	24
15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C" – OFFERTA ECONOMICA	26
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	26
16.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	27
16.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	28
16.3. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	29
16.4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	30
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE	30
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	31
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA TELEMATICA "A"	31
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE – BUSTE TELEMATICHE "B" E "C"	32
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	33
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	33
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	34
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	35
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	35
26. ACCESSO AGLI ATTI	36
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	36
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36

PREMESSE

Con deliberazione di Giunta del 7/3/2023, l'Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta - Langa Cebana - Alta Valle Bormida (di seguito Unione Montana) ha disposto di affidare il "Servizio sociale professionale e segretariato sociale per le attività di inclusione e contrasto alla povertà", finanziato dalle risorse di cui alla "Quota Servizi" del Fondo Povertà.

L'ambito territoriale di riferimento per l'erogazione del servizio è individuato nell'Ambito Territoriale Sociale (di seguito ATS) Cuneo Sud-Est, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) della Legge 328/2000, formato dall'Unione Montana (capofila) con sede in Ceva e dal Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese con sede in Mondovì (di seguito CSSM)

Codice NUTS: ITC16

CIG: 9686243C94

CUI (codice del programma biennale di acquisti e forniture) S93054070045202300004

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cristina Bono

1. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata sotto la soglia UE prevista per gli appalti dei Servizi Sociali (€ 750.000,00) ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito di avviso di manifestazione di interesse e sarà svolta mediante procedura telematica gestita attraverso la piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del medesimo decreto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara. Non saranno ammesse offerte incomplete o parziali. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, l'Unione Montana procederà al sorteggio tra gli offerenti interessati, riservandosi inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il MEPA è uno strumento di eProcurement pubblico, gestito da Consip S.p.A. per conto del Ministero Economia e Finanze, finalizzato ad ottimizzare gli approvvigionamenti pubblici.

L'utilizzo della Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito Piattaforma) accessibile alla pagina <https://www.acquistinretepa.it/> comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement Manuale d'uso del Sistema di E-procurement – MEPA (di seguito “Manuale operativo”).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.unionemontanaceva.it/> sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi,

sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono attribuite all'Operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente iniziativa, l'operatore economico dovrà essere abilitato alla procedura MEPA mediante iscrizione al sistema di e-procurement presente sul sito <https://www.acquistinretepa.it/>.

L'operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel "Manuale operativo", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Relazione tecnico illustrativa;
- b) Avviso di gara;
- c) Disciplinare di gara;
- d) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- e) Modello di istanza di partecipazione – Allegato A;
- f) Modello per R.T.I. – Allegato B;
- g) Modello di Documento di Gara Unico Europeo in formato word editabile – Allegato C;
- h) Modello di dichiarazioni integrative al DGUE – Allegato D;
- i) Modello allegato all'offerta economica generata dal sistema Consip – ALLEGATO E

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, alla seguente pagina:

<https://www.unionemontanaceva.it/amministrazione-trasparente/#bandidigaraecontratti>

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana; le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte.

Le domande e le relative risposte ai chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate nella sezione pubblica della gara nell'apposito spazio dedicato ai chiarimenti e sul sito istituzionale dell'Ente. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma MEPA o il sito istituzionale dell'Unione Montana.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite Piattaforma MEPA e/o tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto al fine di garantire una gestione omogenea del servizio. La gestione unitaria del servizio consente inoltre l'ottimizzazione dell'organizzazione e di conseguenza dell'utilizzo delle risorse disponibili, una più proficua collaborazione i soggetti istituzionali coinvolti nelle misure di inclusione sociale e di contrasto alla povertà (Comuni, ASL, Centro per l'Impiego, INPS) ed una maggiore integrazione con gli altri servizi erogati dall'Unione Montana e dal CSSM.

Tabella 1 – Oggetto dell'appalto

Lotto n.	Descrizione servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<i>Servizio sociale professionale e segretariato sociale per le attività di inclusione e contrasto alla povertà</i>	85312000-9	P	
Importo a base di gara, soggetto a ribasso				€ 162.384,68

L'importo a base di gara soggetto a ribasso è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'appalto è finanziato con la Quota Servizi del Fondo Povertà, di cui al Piano Nazionale di Inclusione e Contrasto alla Povertà.

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 144.050,40 calcolati sulla base del contratto nazionale di lavoro dei lavoratori e socio-lavoratori delle cooperative sociali vigente relativamente ai livelli contrattuali delle figure professionali richieste.

3.1 DURATA

La durata massima dell'affidamento è di 12 mesi, con decorrenza stabilita dall'Amministrazione e comunque non anteriore al 01/04/2023. Il contratto terminerà antecedentemente ai 12 mesi, al raggiungimento del valore contrattuale, fatte salve le variazioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di tutto o parte del servizio

oggetto del presente affidamento, per una durata pari al massimo ad ulteriori 12 mesi e per un importo stimato complessivamente non superiore all'affidamento originario.

Nel caso di attivazione dell'opzione di ripetizione dei servizi analoghi, verrà stipulato un nuovo contratto. Nell'ipotesi di rinnovo per un massimo di ulteriori 12 mesi, l'importo di affidamento, al netto del ribasso offerto in sede di gara sarà pari al contratto del primo affidamento, proporzionato ai mesi di rinnovo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nel corso della durata dell'affidamento iniziale o del rinnovo di cui al capoverso precedente, di esercitare in tutto o in parte l'opzione di proroga del servizio per un massimo di 6 mesi ulteriori, per un valore complessivo massimo di € 81.192,34 al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016.

Durante la vigenza contrattuale, in base a specifici nuovi finanziamenti e/o risorse proprie resesi disponibili, potranno essere attivati altri servizi analoghi o simili a quelli in oggetto al presente appalto, nei limiti e alle condizioni previsti all'art. 106 commi 7 e 12 del D. Lgs. 50/2016.

In considerazione della natura di pubblico interesse dei servizi oggetto di appalto, il gestore è, in ogni caso, obbligato – su richiesta dell'Unione Montana, nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto – a proseguire nell'esecuzione dei servizi stessi nelle more delle procedure di individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario.

L'aggiudicatario deve rendersi disponibile a iniziare il servizio a seguito dell'approvazione della proposta di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto.

Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto comprensivo delle proroghe, opzioni e ripetizioni o rinnovi previsti, è pari ad € 405.961,71 al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, e delle eventuali revisioni dei prezzi, ai sensi del presente comma.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di esercitare tutte le ulteriori opzioni previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

E' vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

I raggruppamenti di operatori economici, nell'esecuzione dell'appalto, devono rispettare le seguenti condizioni: la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura relativamente maggioritaria, ovvero deve eseguire una quota di prestazioni superiore a ciascuna delle mandanti singolarmente considerate.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti

devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC del 17 febbraio 2016.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) Per le imprese cooperative: iscrizione all'apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative gestito dalle Camere di Commercio per conto del Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del DM 23 giugno 2004, ed inoltre, iscrizione all'Albo delle cooperative sociali istituito presso la Regione in cui l'Impresa ha sede, o analoghi registri degli Stati membri dell'Unione Europea, per la categoria di attività oggetto della gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- c) Fatturato globale medio annuo riferito agli esercizi finanziari 2020/2021/2022 di € 320.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto a tutela della solvibilità in relazione alle retribuzioni dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto di appalto e dei conseguenti oneri previdenziali e fiscali a carico dell'impresa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni al 31/12/2022, i requisiti di fatturato globale medio annuo devono essere calcolati con riferimento all'effettivo periodo di attività.

In caso di attività inferiore ad un anno al 31/12/2022, il fatturato globale medio del periodo di attività dovrà comunque essere pari ad almeno € 320.000,00.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o (ove prevista) idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Attestazione dello svolgimento all'interno del periodo 2019-2022, di almeno un servizio analogo a quello oggetto della presente procedura, di durata non inferiore ad un anno completo e di importo non inferiore ad € 160.000,00, prestato presso Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001.

La comprova del requisito è fornita mediante Attestazioni rilasciate dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1 lettera a) deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative e all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto da:

- c) ciascuna delle cooperative raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- d) ciascuna delle cooperative sociali aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 lettera c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e in misura non inferiore alla quota di prestazioni che saranno svolte da essa.

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 lettera d) deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e in misura non inferiore alla quota di prestazioni che saranno svolte da essa.

In ogni caso occorre che la mandataria posseda i requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'articolo 83, comma 8 del Codice.

Considerato che il servizio comprende unicamente prestazioni principali, saranno ammessi unicamente raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative e all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate cooperative o cooperative sociali indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto ai sensi dell'articolo 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 3.247,69.

- a) Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) con versamento effettuato alla Tesoreria dell'Unione Montana, Banco di Credito Azzoaglio, tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT58X0342546190CC0020899752;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma MEPA in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia

provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. n. 830 del 21 dicembre 2021.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le offerte e la documentazione di gara devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo i termini del timing di gara.

La RDO è integrata dalla seguente documentazione di gara:

- Disciplinare di gara;
- Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: capitolato d'appalto;
- Modello di istanza di partecipazione;
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato word editabile e modello per le dichiarazioni a corredo del DGUE;
- Modello allegato all'offerta economica generato dal sistema Consip;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell'Unione Montana alla pagina <https://www.unionemontanaceva.it/amministrazione-trasparente/#bandidigaraecontratti>

11.1 DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli operatori economici dovranno presentare la propria migliore offerta economica per l'espletamento del servizio in oggetto entro i termini indicati nella RDO a sistema.

Le offerte e/o le eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse direttamente attraverso il sistema.

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimenti sono indicati nel riepilogo della RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Nella RDO a sistema la ditta partecipante dovrà inserire la documentazione di seguito indicata. La Documentazione amministrativa dovrà contenere:

- Istanza di partecipazione secondo il modello allegato alla RDO firmata digitalmente;
- (Eventuale) Dichiarazione per R.T.I. secondo il modello allegato alla RDO firmata digitalmente;
- Dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., redatta attraverso il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le dichiarazioni a corredo del DGUE, sottoscritti digitalmente;
- Garanzia a corredo dell'offerta/cauzione provvisoria di cui all'articolo 9 del presente disciplinare, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la

garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario;

- Ricevuta PASS OE: rilasciata dal servizio AVCPASS ed attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e quindi che l'operatore economico partecipante può essere verificato mediante il sistema AVCPASS.

L'Offerta economica dovrà contenere pena l'esclusione:

- Offerta economica in conformità alla proposta economica generata dal sistema Consip firmata digitalmente
- Dettaglio dell'offerta economica secondo il modello allegato alla RDO firmata digitalmente.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le

dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma MEPA la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) Dichiarazioni integrative al DGUE;
- 4) Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 5) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 6) PASSoe;
- 7) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 13.4;
- 8) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.5;

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A, che il concorrente è tenuto ad adattare/integrare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata) secondo il modello di cui all'allegato B.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni integrative al DGUE, di cui ai modelli allegati A e D, il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile all'indirizzo <https://www.unionemontanaceva.it/> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 28 del presente disciplinare.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo e consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta

dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato C e le dichiarazioni integrative al DGUE di cui al modello allegato D. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-*bis*, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione della percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione della percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa

qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c) la percentuale in caso di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale della percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione della percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica", da presentare esclusivamente attraverso la Piattaforma MEPA, contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica del servizio offerto.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.1.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato d'appalto e nel presente disciplinare di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

Il progetto deve:

- essere redatto in lingua italiana;
- essere sottoscritto digitalmente dalla persona che riveste la legale rappresentanza del concorrente (nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito: dal legale rappresentante di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento; nel caso di raggruppamento già costituito: dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di Consorzio: dal legale rappresentante del Consorzio);
- essere predisposto con una struttura in paragrafi o capitoli rispondenti ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati al punto 16.1 del presente disciplinare;
- avere una lunghezza non superiore a 20 facciate escluse la copertina e l'indice e compresi gli eventuali allegati (con l'esclusione degli eventuali cv degli operatori proposti), in formato A4, carattere non inferiore al Times New Roman, dimensione 12 (o carattere di dimensione e tipologia analogo), e con un massimo di 60 righe mediamente per pagina nel cui ambito eventuali tabelle potranno essere redatte in carattere inferiore.

Non è dovuto alcun compenso per l'elaborazione del progetto tecnico né è prevista la restituzione dello stesso ai soggetti non aggiudicatari.

Nel caso in cui il progetto tecnico presentato presenti un numero di pagine superiore a quanto sopra previsto, la Commissione non procederà alla lettura oltre le prime 20 pagine e non verranno pertanto valutati i contenuti delle pagine in eccedenza.

Nel caso in cui il progetto tecnico presenti un numero di righe per pagina superiore mediamente a 60 o un carattere di dimensione e tipologia inferiore a quello indicato il progetto non verrà esaminato e pertanto verrà escluso dalla valutazione.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Ai fini del rispetto della clausola sociale di cui al punto 24, il concorrente prevede all'interno dell'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “C” – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica”, da presentare esclusivamente attraverso la Piattaforma MEPA, contiene a pena l’esclusione l’offerta economica.

L’operatore economico deve, a pena di nullità, indicare:

- a) La percentuale di ribasso offerto rispetto all’importo complessivo a base di gara di € 162.384,68 sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere prevale l’indicazione in lettere;
- b) La stima dei costi aziendali di cui all’art. 95, comma 10 del Decreto legislativo n. 50/2016: detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività di impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere prevale l’indicazione in lettere;
- c) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
- d) La stima dei costi di gestione di ciascuna prestazione componente il servizio.

L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, pena la nullità, dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente ed inserita, pena la nullità, nella “Busta telematica” contenente l’offerta economica. L’offerta economica, pena l’esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 13.1 e seguenti ed è redatta secondo il modello generato dal sistema Consip.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta, le offerte prive di sottoscrizione, le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve.

Le offerte economiche prive di ribasso sono ammesse ma non riceveranno alcun punteggio (zero punti) rispetto alla valutazione economica.

L’operatore economico dovrà inoltre allegare all’offerta economica generata dal sistema Consip la proposta di offerta economica, predisposta secondo il modello allegato E

L’offerta economica ed il relativo dettaglio dovranno contenere gli elementi di cui ai sopra citati punti a), b), c) e d).

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90

Offerta economica	10
TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Non sono previsti criteri quantitativi (Q) e tabellari (T).

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica							
<i>N.</i>	<i>Criteri di valutazione</i>	<i>Punti max</i>	<i>Sub-criteri di valutazione</i>		<i>Punti D max</i>	<i>Punti Q max</i>	<i>Punti T max</i>
1	Progetto di gestione del servizio: il progetto dovrà essere caratterizzato da concretezza ed adeguatezza rispetto alla tipicità del servizio e alle funzioni richieste.	30	1.1	Formulazione del progetto di servizio caratterizzato da riferimenti concreti e contestuali rispetto al territorio dell'ATS ed alle realtà istituzionali e non già operanti, alla possibilità concreta di coinvolgimento di ulteriori realtà (specificando quali), con indicazione dei tempi e delle ricadute in termini di miglioramento della qualità dell'attività.	20		
			1.2	Flessibilità dell'organizzazione del servizio in base ai mutamenti delle esigenze e delle eventuali urgenze che si possono presentare, con particolare riferimento ad eventuali modifiche normative delle misure di inclusione e contrasto alla povertà che potrebbero determinare un cambio di scenario con riferimento al target degli utenti assistiti e alle misure da adottare.	10		
2	Modalità di integrazione con i servizi dell'Ente.	10	2.1	Descrizione di strumenti e modalità, concrete e realizzabili, per garantire l'integrazione con gli altri servizi dell'ATS, finalizzata ad un miglioramento complessivo della qualità dell'offerta dei servizi.	10		
3	Strumenti di rendicontazione e di valutazione	20	3.1	Descrizione degli strumenti di rendicontazione che consentano il controllo puntuale delle prestazioni erogate, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, anche alla luce delle peculiarità del sistema di rendicontazione delle attività finanziate con la Quota Servizi del Fondo Povertà.	10		

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica							
<i>N.</i>	<i>Criteri di valutazione</i>	<i>Punti max</i>	<i>Sub-criteri di valutazione</i>		<i>Punti D max</i>	<i>Punti Q max</i>	<i>Punti T max</i>
			3.2	Descrizione di sistemi di griglie valutative e altri sistemi di verifica di efficacia che si intende adottare, nonché l'indicazione degli standard di qualità previsti, che diventano esigibili da parte del committente.	10		
4	Gestione e valorizzazione del personale impiegato, con riferimento alle figure professionali impiegate nell'appalto oggetto di affidamento	20	4.1	Sistema di reclutamento del personale	10		
4.2			Modalità di gestione del turn over del personale per assenze di media/lunga durata e per eventi programmati o imprevisti	5			
4.3			Politiche di welfare aziendale	5			
5	Formazione e supervisione	5	5.1	Proposte di programmi di formazione e supervisione per ogni operatore impiegato nel servizio, inerenti alle tipologie di utenza e gli interventi oggetto dei servizi in affidamento (con esclusione pertanto della formazione obbligatoria per legge), senza oneri a carico dell'Ente.	5		
6	Proposte migliorative Proposte di soluzioni innovative ed aggiuntive coerenti con i servizi in oggetto d'appalto ed effettivamente fruibili.	5	6.1	Proposte migliorative che non rientrano nelle voci sopra indicate. Le proposte di cui al presente punto sono facoltative e la loro assenza non pregiudica la partecipazione. L'ATS non è obbligato ad attivare le proposte migliorative presentate	5		

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 60 punti per il punteggio tecnico complessivo a seguito delle riparametrazioni di cui al successivo punto 16.3 del presente disciplinare. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia e la Commissione non procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente (variabile da zero a uno), da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio, sulla base del metodo di attribuzione discrezionale (cfr. Linee guida ANAC n. 2/2016 – Parte V "La valutazione degli elementi qualitativi; i criteri motivazionali").

Ciascun commissario attribuirà un coefficiente (tra zero e uno) a ciascun sub criterio; successivamente verrà calcolata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai commissari secondo quanto disciplinato dalle Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice in merito all'offerta

economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1005 del 21/9/2016.

I coefficienti esprimono le seguenti valutazioni di riferimento (saranno possibili assegnazioni anche di valori intermedi tra quelli indicati di seguito):

Ottimo = 1

Buono = 0,75

Adeguito = 0,5

Sufficiente = 0,25

Livello base = 0 (corrispondente alle richieste minime obbligatorie, espresse nel capitolato speciale).

Per proposte inferiori al livello base l'offerta complessiva sarà esclusa in quanto inferiore ai livelli minimi di servizio richiesti dal capitolato e la Commissione si riserverà la facoltà di non procedere oltre, nell'esame dell'offerta.

I punteggi discrezionali (colonna "D") saranno oggetto di riparametrazione, secondo quanto di seguito specificato.

16.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo-compensatore (cfr linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1).

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

Dove:

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio discrezionale nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra l'offerta tecnica e l'offerta economica, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

16.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Tale coefficiente verrà successivamente moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e lavora anche a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara verrà svolta interamente tramite il portale <https://www.acquistinretepa.it/> mediante l'utilizzo dello strumento di eProcurement pubblico MEPA. Le date di svolgimento della gara verranno indicate ai concorrenti tramite comunicazione effettuata sul summenzionato portale. Nel giorno e nell'ora che verranno comunicati mediante la funzione dedicata del sistema MEPA si procederà all'apertura delle offerte, regolarmente presentate, ed alla verifica dei documenti di amministrativi.

L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore della ditta che avrà presentato l'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa, come valutata dalla commissione ai sensi dei criteri in precedenza evidenziati.

Sono escluse offerte al rialzo o prive di ribasso.

Se non sono state presentate offerte, la gara viene dichiarata deserta.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite MEPA o a mezzo PEC e pubblicazione sul sito informatico almeno 1 giorno prima della data fissata.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA TELEMATICA “A”

Nella prima seduta il seggio di gara istituito ad hoc, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 3/2016, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema. Il seggio di gara procede a verificare la correttezza formale del file e dell'invio telematico e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione, fatto salvo il ricorso al soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9 del codice;

Successivamente il Seggio di Gara procederà a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- b) disporre le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, e alla sua comunicazione immediata ai concorrenti.

E' fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il soggetto che presiede il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE – BUSTE TELEMATICHE “B” E “C”

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite MEPA ai concorrenti ammessi ai sensi del precedente punto 19.

In tale seduta pubblica la commissione procederà all'apertura delle offerte tecniche, verificando la presenza degli elaborati progettuali richiesti.

In una o più successive sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 16.3 “Metodo di calcolo dei punteggi”.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b) del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti per mancata conformità di uno o più elementi dell'offerta tecnica alle richieste minime previste nel presente disciplinare o nel capitolato speciale.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

La commissione provvede poi all'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, secondo la formula indicata al punto 16.4

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul progetto tecnico.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio nella medesima o in diversa seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'articolo 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà

secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro

stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Il contratto è stipulato con atto pubblico notarile informatico o atto pubblico informatico rogato dal Segretario dell'Ente.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni

finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto potrà essere richiesto alla ditta uscente direttamente o per il tramite dell'Unione Montana.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nei codici di comportamento e nei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (oggi Piani Integrati di Attività e Organizzazione) dell'Unione Montana e del C.S.S.M.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi a seguito di richiesta effettuata tramite Posta Elettronica Certificata.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, con sede a Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che il Titolare del trattamento è la stazione appaltante Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta - Langa Cebana - Alta Valle Bormida.

In ossequio a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, il partecipante è informato che il trattamento dei dati personali riferiti ad una persona giuridica non soggiace alla relativa disciplina. Tuttavia l'Ente in qualità di Titolare, potrà trovarsi a trattare dati personali riferiti a persone che operano all'interno della struttura del partecipante a vario titolo (amministratori, dipendenti, ...) nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e, in questo specifico contesto, esclusivamente per dare corso alla procedura di selezione del contraente ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici.

Il conferimento dei dati richiesti nella modulistica e negli atti di gara è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare l'esame dei presupposti di partecipazione.

Il Titolare tratterà altresì i dati personali contenuti nella documentazione consegnata, contestualmente alla domanda di partecipazione ovvero anche successivamente, per le medesime finalità. Ove tali documenti contenessero dati personali non necessari al perseguimento della finalità sopra menzionata, essi non saranno trattati se non nei limiti necessari alla valutazione della relativa pertinenza.

Qualora il partecipante fornisca dati personali di soggetti terzi, lo invitiamo a verificarne l'esattezza, pertinenza e rilevanza ai fini del presente procedimento nonché a fornire idoneo recapito al quale indirizzare analoghi informativi sul trattamento dei dati personali, se necessario.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire un contratto di cui l'interessato è parte od eseguire misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso ovvero, ove il trattamento riguardi categorie particolari di dati personali, condanne penali e reati, esso è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, ancora, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante.

I dati personali che saranno forniti saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali saranno conservati sino alla conclusione del procedimento (anche in caso di mancata aggiudicazione) e, in tutti i casi di contenzioso, sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Successivamente alla conclusione del procedimento i dati, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati possono essere oggetto di diffusione soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge; tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili o Contitolari del trattamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare, del contitolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Titolare in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Ogni interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dalla legge, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento con modalità:

- cartacea, all'indirizzo dell'Unione Montana via Case Rosse 1- 12073 Ceva (CN);
- telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata unimontceva@legalmail.it.

In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.lgs. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

L'Unione Montana rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR, individuando quale soggetto idoneo l'Avv. Daniela Dadone con sede in Via Cuneo 12 - 12084 Mondovì (CN) e che la medesima è raggiungibile ai seguenti recapiti:

- telefono 0174-1920679
- email dpodanieladadone@gmail.com PEC dadonedaniela@legalmail.it

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l'interessato potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web di questa Amministrazione ovvero sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Cristina BONO